

PROT. 07140
DEL 03.02.2005



IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza prot. n. 14305, in data 6.5.1976, con la quale è stato fatto assoluto divieto di coltivare piante di fave in tutto l'abitato cittadino e fino a 100 metri dalle ultime case periferiche;

RICHIAMATA inoltre la propria ordinanza prot. n. 36902, in data 19.12.1977, con la quale, ad integrazione della precedente citata, è stato fatto assoluto divieto di coltivare piante di fave nei terreni circostanti le scuole dell'agro e per un raggio di 100 metri dalle stesse;

RICHIAMATA, infine, l'ulteriore ordinanza prot. n. 12550, in data 26.3.1991, con la quale è stato fatto divieto di coltivare piante di fave nei terreni compresi nel Consorzio Industriale Predda Niedda e per un raggio di 100 metri dal perimetro dello stesso;

RITENUTO di dover confermare integralmente detti provvedimenti;

ATTESA, inoltre la necessità di tutelare la salute dei fabici disponendo che la commercializzazione delle fave avvenga solo se queste sono custodite o confezionate in appositi involucri;

VISTO l'art. 38, della legge 8.6.1990, n. 142

ORDINA

Sono integralmente confermate le ordinanze prot. nn. 14305/76, 36902/77 e 12550/91, citate in premessa;

Inoltre è fatto obbligo agli interessati di procedere alla commercializzazione delle fave solo se custodite o confezionate in appositi involucri, atti ad isolare completamente il prodotto;

In caso di inottemperanza a quanto disposto, si provvederà d'ufficio ad asportare ed eliminare la merce.

Sassari, il 03.02.2005



IL SINDACO

Prof. Gian Vittorio Campus